Pubblicato il 19/10/2020

N. 10633/2020 REG.PROV.COLL.
N. 14031/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14031 del 2019, proposto da

Alessandro Angeloni, Carmine Galletta, Giorgio Molari, Andrea Nuccioni, Silvana Pacenza, Blanka Polackova, Manlio Prestano, Luca Regoli, Davide Rizzo, Davide Rossi, Mohamed Salem, Salvatore Santoro, Vincenzo Santoro, Leonardo Scarfò, Stefano Selvaggio, Elena Diana Stavarache, Katia Tallarico, Silvia Tarducci, Alessio Tesi, Marco Torresin, Flavio Ussia, Nicola Viggiano, Monica Zannoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Caliendo, Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto 9 Agosto 2019, avente ad oggetto: "Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (19A05560)", nella parte in cui prescrive per i Massofisioterapisti la necessità di aver svolto l'attività per un periodo minimo di 36 mesi, negli ultimi 10 anni, maturati al 31.12.2018, e nella parte in cui non prevede norme transitorie e va comunque a eliminare dal mercato professionale tutti i Massofisioterapisti che attualmente svolgono la professione e che dall'01.01.2020 non potranno più svolgerla a seguito della prescrizione suddetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Nella prospettiva di parte ricorrente, come da ultimo specificata in occasione della odierna udienza pubblica, l'art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe illegittimo in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle "professioni sanitarie" – cui esclusivamente si riferisce l'art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 – bensì in quella degli "operatori di interesse sanitario" (la cui disciplina è riservata altresì alla competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost.).
La chiesta caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti ma non anche su tutti quegli altri soggetti che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati.
Il Collegio ritiene pertanto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2019, e in

ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. – onerando i ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della Salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) il numero di Registro Generale del procedimento;

c) il nominativo delle parti ricorrenti;

d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;

e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;

f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla

scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale.

Resta impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato - Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario.

L'ulteriore trattazione del merito della causa avverrà alla pubblica udienza del 4 maggio 2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater onera i ricorrenti di procedere alla integrazione del contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 4 maggio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO